

Versione anonimizzata

Traduzione

C-287/20 – 1

(Causa C-287/20)

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di ricezione:

30 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania)

Data della decisione di rinvio:

16 giugno 2020

Ricorrenti:

EL

CP

Resistente

Ryanair Designated Activity Company

Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania)

[OMISSIS]

Ordinanza

Nella causa tra

1. **EL** [omissis]

ricorrente,

2. **CP** [omissis]

ricorrente,

[OMISSIS]

e

Ryanair Designated Activity Company, (omissis) Dublino, Irlanda

resistente

[OMISSIS]

in data 16 giugno 2020 l'Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) ha così deciso:

1. Il procedimento è sospeso.
2. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione:

Se lo sciopero, indetto dai sindacati, del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.

Se a tal riguardo rilevi che prima dello sciopero siano state effettuate trattative con i rappresentanti degli interessi dei lavoratori dipendenti.

considerando quanto segue:

1. [considerazioni relative al procedimento nazionale]
2. La decisione sulla controversia, che non può essere oggetto di impugnazione ordinaria [omissis], dipende dalla decisione pregiudiziale che la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») darà alla questione pregiudiziale formulata nel dispositivo.

Descrizione dell'oggetto della controversia

3. Il ricorrente e la ricorrente (in prosieguo: «i ricorrenti») chiedono alla resistente il versamento di una compensazione pecuniaria pari a EUR 500,00.
4. Le ricorrenti disponevano di una prenotazione confermata per un volo in partenza da Verona [omissis] (Italia) ad Amburgo [omissis] (Germania) il 28.9.2018 (volo nr. FR5074), che doveva essere effettuato dalla resistente, per arrivare ad Amburgo il 28.9.2018 alle ore 14.50. Il volo è stato cancellato. L'annullamento era motivato da uno sciopero degli steward e dei piloti della resistente. Dopo aver annunciato lo sciopero, la resistente si adoperava, con pianificazioni effettuate con un anticipo di tre giorni, di effettuare il maggior numero possibile di voli. Tuttavia, si è dovuto cancellare il volo controverso.

5. Sia subito prima dello sciopero sia con un certo anticipo rispetto ad esso hanno avuto luogo trattative con rappresentanti dei lavoratori dipendenti che non hanno tuttavia portato ad alcun risultato finale.
6. La resistente ha informato i ricorrenti dell'annullamento del volo il giorno della partenza.
7. [OMISSIS]

Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [omissis]

8. A termini dell'articolo 12 («Libertà di riunione e di associazione»):

Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. (...).
9. L'articolo 28 («Diritto di negoziazione e di azioni collettive») dispone quanto segue:

«I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero».

Carta sociale europea [omissis]

10. La parte I, punto 6, così stabilisce:

«Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente».
11. La parte II, articolo 6 («Diritto di negoziazione collettiva»), così dispone:

«Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

(...)

e riconoscono:

il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore».

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 [che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91]

12. Il considerando 14 recita come segue:

«Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo».

13. L'articolo 5 («Cancellazione del volo») così prevede:

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

(...)

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 (...)

(...)

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

14. L'articolo 7 («Diritto a compensazione pecuniaria») così recita:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

1. 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; (...)

15 [Disposizione del diritto processuale nazionale]

(...) [Or. 5]

La giurisprudenza nazionale pertinente relativa alla questione pregiudiziale

16. Con sentenza del 21.08.2012 (rif. X ZR 138/11), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) aveva dichiarato quanto segue:

- «1. Dallo sciopero dei piloti di una compagnia aerea, indetto da un sindacato nell'ambito di un conflitto sociale, possono conseguire circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.**
- 2. In tal caso il vettore aereo è esonerato dalla corresponsione di compensazioni pecuniarie in relazione alla cancellazione di quei voli che vengono annullati per adeguare l'orario dei voli alle conseguenze prevedibili dello sciopero indetto».**

A sostegno della propria decisione, il Bundesgerichtshof ha addotto, segnatamente, i seguenti motivi a sostegno della sua decisione (punti 25 e segg.):

«L'invocazione della resistente di circostanze eccezionali non è esclusa per il fatto che la situazione era controllabile per essa.

In genere, nell'ambito una controversia in materia di contrattazione collettiva non può ritenersi sussistente una circostanza eccezionale che escluda il controllo della situazione. La decisione di effettuare uno sciopero è presa dai lavoratori nell'ambito della loro autonomia contrattuale collettiva e quindi al di fuori degli spazi aziendali del vettore aereo operativo. Ne consegue che, di solito, detto vettore non può esercitare alcuna influenza giuridicamente rilevante sui propri dipendenti con riguardo all'effettuazione o meno dello sciopero. È capzioso l'argomento secondo il quale il vettore aereo operativo sarebbe in grado di assecondare le richieste in caso di scioperi interni all'azienda e, così facendo, di evitare lo sciopero. In tal modo, si imporrebbe alla compagnia aerea di rinunciare alla propria libertà sindacale, riconosciuta dal diritto dell'Unione, e di assumere fin dall'inizio il ruolo di parte soccombente nelle controversie di lavoro. Ciò non sarebbe ragionevole per la compagnia aerea, né corrisponderebbe all'interesse a lungo termine dei passeggeri».

Le tesi delle parti

17. Secondo le ricorrenti, uno sciopero degli steward [di un vettore aereo] non costituisce una **[Or. 6]** «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. Esse ritengono che in ciascuna negoziazione tariffaria debba essere presa in considerazione la possibilità di scioperi e quindi anche di annullamento di voli: si tratterebbe di un evento tipico prevedibile nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e non eccezionale.
18. A giudizio della resistente, lo sciopero sindacale costituisce una circostanza eccezionale, indipendentemente dal fatto che il personale in sciopero sia o meno alle dipendenze del vettore aereo operativo. Essa indica che il regolamento (CE) n. 261/2004 non distinguerebbe a seconda che si tratti di uno sciopero del personale [del vettore aereo] o di uno sciopero di terzi.

Giudizio del giudice del rinvio in via provvisoria

19. Il giudice del rinvio muove dal presupposto che la questione pregiudiziale riceverà presumibilmente risposta negativa.
20. Detto giudice interpreta la sentenza della Corte del 17 aprile 2018 [Krüseemann e a.] C 195/17, da C 197/17 a C 203/17, C 226/17, C 228/17, C 254/17, C 274/17, C 275/17, da C 278/17 a C 286/17 e da C 290/17 a C 292/17, EU:C:2018:258] nel senso che il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria non deve dipendere dalla liceità o meno di uno sciopero ai sensi delle disposizioni nazionali in materia sociale; occorre piuttosto considerare «circostanze eccezionali» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 solamente gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo.
21. Il giudice a quo presume che la Corte, qualora consideri già uno «sciopero selvaggio» come evento controllabile, riterrà a fortiori controllabile uno sciopero sindacale del proprio personale [di un vettore aereo] (mediante, ad esempio, il raggiungimento di un accordo con il sindacato in questione), per cui non dovrebbero configurarsi «circostanze eccezionali».
22. D'altro canto, il giudice del rinvio ritiene altresì possibile che la Corte giudichi diversamente uno sciopero sindacale, dal momento che questo, al contrario dello «sciopero selvaggio», è garantito dal diritto dell'Unione nonché dagli articoli 12, paragrafo 1, e 28 della Carta dei diritti fondamentali, e che quindi non si possa interpretare [Or. 7] la sentenza del 17 aprile 2018 (C-195/17) nel senso che essa include anche lo sciopero sindacale. Anche il diritto di sciopero garantito dall'articolo 6, paragrafo 4, della Carta sociale europea, come emerge dalla sua frase introduttiva, nonché dalla frase di intento programmatico di cui alla parte I, punto 6, è al servizio del diritto di negoziazione collettiva coordinata. Tale diritto, infatti, è espressamente riconosciuto «[p]er garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva». Pertanto, contrariamente alle ipotesi di cui ai punti da 19 a 21, la Corte potrebbe ritenere che una trasposizione della propria giurisprudenza agli scioperi sindacali implichi una violazione del diritto dell'Unione, aspetto che, eventualmente, potrebbe già dedursi dal considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004 il quale, in generale, definisce lo sciopero come una «circostanza eccezionale», ma che consisterebbe soprattutto nell'interferire, quantomeno in definitiva, con la libertà sindacale del vettore aereo tutelata dal diritto dell'Unione.

Stato del procedimento

23. L'esito del procedimento dipende dalla soluzione della questione pregiudiziale sollevata: per il resto, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia tanto in fatto quanto in diritto. Poiché il giudice del rinvio nella descrizione dell'oggetto

della controversia (punti da 3 a 7) ha presentato come pacifica l'esposizione degli elementi controversi, esso si è già pronunciato al riguardo.

24. [procedimento nazionale]

[Firme]

DOCUMENTO DI LAVORO